



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Prot. n. 493/C1
Carrara, 05/02/2018

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE
A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI
DALL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI CARRARA.**
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.1.2018)

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 6 della legge 21/12/1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO l'art. 2 lett. d) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
- VISTO lo Statuto dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara;
- VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 e s.m.i.;
- VISTA la legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
- VISTO l'art.15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n.390";
- VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
- ACQUISTO il parere reso dal Consiglio Accademico nella seduta del 22.11.2017;
- VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.01.2018;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dall'Accademia, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art.2
(Forme di collaborazione)

1. Con "forme di collaborazione a tempo parziale" deve intendersi qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo e occasionale, fornita direttamente dagli studenti, nei limiti di cui al precedente art.1.

2. Le tipologie dei servizi e delle attività di tutorato alle quali gli studenti possono collaborare, sono indicativamente rappresentate da:

-servizi informativi generali per orientamento studenti (assistenza nuovi iscritti, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio, accoglienza studenti stranieri);

-servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario;

-supporto a attività di comunicazione e a manifestazioni culturali e artistiche;

-supporto attività didattica;

-agibilità, funzionamento e custodia di materiale in biblioteca, strutture didattiche ed altri spazi aperti agli studenti.

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono accedere alle forme di collaborazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, gli studenti che abbiano la maggiore età, il diploma di scuola media superiore, che siano in regola con gli esami, con una media non inferiore a 27/30 regolarmente iscritti a:

a) al Triennio Superiore di I livello;

b) al Biennio Superiore di II livello.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

2. Gli studenti di cui alla lettera b) saranno prioritariamente selezionati per l'affidamento di incarichi relativi ad attività di tutorato.
3. Le eventuali ulteriori condizioni di accesso relative al curriculum formativo saranno contenute nei bandi di partecipazione.

Art. 4 (Richieste di collaborazione)

1. Annualmente, entro il 15 di giugno, le strutture attive dell'Accademia dovranno presentare al Consiglio Accademico le richieste di collaborazione di cui all'art. 2, da rendersi nell'anno solare successivo.

Art. 5 (Limiti e copertura finanziaria)

1. L'individuazione delle forme di collaborazione da assegnare alle varie attività avviene nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Accademia.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il corrispettivo orario a borsa è fissato in € 8,00. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale variazioni di detto importo. Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quella regionale sulle attività produttive.
3. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 6 (Durata e luogo della collaborazione)

1. Le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 200 ore per ciascuno anno accademico.
2. Le prestazioni dovranno svolgersi all'interno delle strutture dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara o nel luogo in cui lo studente venga destinato per le specifiche esigenze della collaborazione.

Art. 7 (Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione)

1. I servizi resi dall'Accademia nei quali possono prevedersi forme di collaborazione degli studenti sono determinati dal Consiglio accademico sulla base delle esigenze emerse nell'ambito delle strutture didattiche dell'Istituto.
2. Il relativo bando di concorso da pubblicare sul sito web dell'Accademia deve contenere



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

l'indicazione delle attività per le quali sono previste le forme di collaborazione degli studenti nonché le norme ed i termini di presentazione delle domande da parte dei medesimi.

3. Le graduatorie per l'assegnazione dei rapporti di collaborazione saranno formulate sulla base del curriculum scolastico dei candidati. In caso di parità di punteggio, dalle condizioni di reddito più disagiate.

4. Ai candidati potrà essere chiesto di sostenere una o più prove, al fine di verificare le specifiche competenze in ordine a requisiti indicati nel bando di concorso in relazione all'espletamento del rapporto di collaborazione. In tal caso sarà predisposta una graduatoria di merito da parte di una Commissione giudicatrice formata da docenti nominata dal Direttore dell'Accademia. A parità di punteggio la precedenza sarà determinata secondo i criteri di merito e di bisogno di cui all'art. 6, comma 3. In caso di ulteriore parità verrà data ulteriore precedenza allo studente più giovane d'età.

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione sono tenuti a presentare la domanda e l'eventuale documentazione al Direttore entro il termine stabilito nel bando di selezione.
2. Lo studente può partecipare ad un solo bando di selezione.

Art. 9

(Contratto e condizioni)

1. Il contratto deve indicare:

- a) la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
- b) il tipo di attività;
- c) il numero di ore assegnate;
- d) il corrispettivo dovuto, le condizioni e le modalità della sua erogazione e l'indicazione del capitolo di bilancio su cui grava la spesa;
- e) la clausola espressa di risoluzione del contratto per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
- f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- h) l'espressa menzione della copertura assicurativa dell'assegnatario contro gli infortuni.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

2. L'attività di collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comporta l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Accademia, e non dà luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.
3. In caso di prestazione collaborativa non adeguata alla qualità richiesta, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'apposita clausola inserita nel contratto stesso.
4. Gli studenti assegnatari di incarico potranno interrompere la propria collaborazione dandone comunicazione al Responsabile della struttura. In tal caso il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.
5. Lo studente decade dalla graduatoria nei seguenti casi:
 - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
 - b) conseguimento del titolo di studio;
 - c) qualora incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

Art. 10 (Clausola di salvaguardia)

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE

Prof. Luciano MASSARI

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo CASANI